



COMUNE SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

PROVINCIA DI VERONA

N° 23 Registro Delibere

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI E SCADENZE TARI
ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, addì trentuno del mese di maggio alle ore 19.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1 Zorzi Roberto Albino	X		10 Grasso Andrea	X	
2 Ambrosi Renzo	X		11 De Agostini Bruna	X	
3 Riolfi Emily	X		12 Chierighini Andrea	X	
4 Procura Silvano		X	13 Corona Vincenzo		X
5 Zanotti Evita	X		14 Marconi Alberto		X
6 Destri Matteo		X	15 Grigoli Romina		X
7 Aldegheri Alberto	X		16 Padovani Davide	X	
8 Damoli Laura	X		17 Toffalori Pier Luigi	X	
9 Tonel Luciano	X				
			Totale Presenti / Assenti	12	5

Il Sig. Zorzi Roberto Albino nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assiste alla adunanza il Dott. Gobbi Luciano Segretario Comunale del Comune il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Vice Sindaco, Zanotti Evita illustra la proposta di deliberazione, evidenziando che, grazie all'utilizzo di parte del risorse Covid-19 stanziata dallo Stato, è stato possibile ridurre del 20% le tariffe Tari per le attività economiche colpite più duramente dalla pandemia e per i nuclei familiari con più di 4 componenti. Comunica l'attivazione dello sportello del contribuente on-line, accessibile con SPID, illustrandone i servizi offerti.

Il Consigliere Toffalori Pier-Luigi si dichiara favorevole alle detrazioni proposte, anche se purtroppo constatata nel complesso un forte aumento delle tariffe, mentre alcuni comuni le hanno ridotte anche del 10%. Ritiene che il forte impegno dei cittadini nella raccolta differenziata, con una diversa organizzazione del servizio, avrebbe dovuto condurre ad una riduzione tariffaria, che sarebbe stata particolarmente apprezzata soprattutto in questa fase storica. Annuncia il voto contrario.

Il Consigliere Padovani Davide dichiara che è la prima volta che nel Consiglio Comunale viene proposta una diminuzione della TARI, mentre in passato le tariffe sono sempre salite, nonostante il comportamento virtuoso dei cittadini. Evidenzia, però, che si tratta di un intervento una tantum.

Il Sindaco Zorzi fa presente che per il prossimo anno si dovrà capire chi sarà il gestore del servizio e di conseguenza è difficile prevedere quali saranno le future tariffe. Per quest'anno abbiamo deciso di applicare le riduzioni illustrate.

Il Consigliere Padovani Davide annuncia il voto di astensione, essendo un intervento di riduzione tariffario una tantum.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) la quale rimane in vigore;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

VISTO, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021 al fine di predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) necessario per la determinazione delle tariffe TARI;

VISTA la deliberazione 52/2020/rif del 03/03/2020 di ARERA rubricata: “semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio al procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “*disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/Rif del 03.08.2021, con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio di durata quadriennale, ossia dal 2022 al 2025;

- con il provvedimento sopra richiamato, l'Autorità ha:
 - confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio 2018-2021 (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
 - introdotto alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di: 1) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; 2) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
 - previsto inoltre all'art. 28 dell'allegato A (MTR-2) alla deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif:
 - ✓ un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie;
 - ✓ una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- con determinazione n. 2/2021/DRIF del 04.11.2021, ARERA ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- in merito alla procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/Rif (MTR-2), ARERA ha mantenuto l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC);

PRESO ATTO che:

- con deliberazione n. 07 del 05.05.2022 il Consiglio di Bacino Verona Nord, in quanto Ente territorialmente competente (ETC), ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al periodo 2022-2025;
- il PEF relativo all'anno 2022, per il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, prevede un importo totale di Euro 1.061.350,00 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina 2/DRIF/2021), suddiviso in parte fissa (pari ad Euro 366.355,00) e parte variabile (pari ad Euro 694.995,00);

CONSIDERATO che con deliberazione, in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha preso atto del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al periodo 2022-2025, validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con deliberazione n. 07 del 05.05.2022;

DATO ATTO che, al fine dell'elaborazione delle tariffe TARI per l'anno 2022 dal totale dei costi variabili del PEF è stato detratto l'importo di Euro 5.119,00 relativo alle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 (derivanti dal contributo del MIUR relativo alla TARI 2021 delle scuole del territorio comunale), come illustrato nella relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario e riportato nel Piano Economico Finanziario validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

ATTESO che il metodo di raccolta attualmente vigente sul territorio comunale non consente la misurazione puntuale del quantitativo di rifiuti prodotta da ciascuna utenza e pertanto, ai fini del riparto tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, è possibile adottare, fra i criteri razionali previsti, quello della superficie, adeguato alla specificità delle utenze non domestiche insistenti sul territorio, da cui emerge il seguente riparto:

Utenze domestiche: 69%

Utenze non domestiche: 31%

CONSIDERATO che l'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 prevede:

- al comma 651, che il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- al comma 652, la facoltà per i Comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe del tributo, ai limiti massimi e minimi fissati dal DPR n. 158/1999 per i coefficienti Kb, Kc e Kd, concernenti rispettivamente la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche e le quote fissa e variabile di quelle non domestiche;
- al comma 654, che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;

VALUTATO, quindi, di stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb (relativo alla parte variabile delle utenze domestiche), Kc (Coefficiente potenziale di produzione per attribuzione parte fissa della tariffa delle utenze non domestiche) e Kd (coefficiente di produzione per attribuzione parte variabile della tariffa delle utenze domestiche) di cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento i valori di seguito riportati che sono pari al minimo per le utenze domestiche e modulati secondo la facoltà concessa all'ente dall'art. 1 c. 652 della L. 147/2013 nonché dalla L. 145/2018 per i coefficienti delle utenze non domestiche;

RITENUTE congrue le tariffe definite per le utenze domestiche e per le attività produttive, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente. Tali coefficienti sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria, in applicazione della tabella allegato 1 al DPR 158/1999, nella misura minima dei coefficienti di producibilità indicati nella medesima, ad eccezione delle categorie n. 16 "Banchi di mercato beni durevoli", n. 29 "Banchi di mercato genere alimentari", n. 30 "Discoteche, night club" per le quali detto valore minimo è stato incrementato del 50%, tenendo conto sia della notevole quantità di rifiuti prodotti, sia dell'elevato costo per l'espletamento del servizio di pulizia in occasione di sagre e manifestazioni;

VISTO l'art.57 bis comma 1, lettera a) del D.L. n.124 del 26/10/2019 che ha modificato l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 prevedendo "(...) Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..".

VISTO l'art. 28 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30.06.2021, che introduce la possibilità di applicare riduzioni specifiche della tassa per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale;

ATTESO che:

- il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 – convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – aveva destinato risorse per l'anno 2020 agli enti locali per il ristoro dalla perdita di gettito derivante dall'emergenza epidemiologica;
- le risorse previste e assegnate per l'anno 2020 ai sensi del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 potevano essere destinate anche a sostegno delle utenze che hanno subito danni economici a seguito dell'emergenza epidemiologica;
- le risorse assegnate per l'anno 2020 per la TARI pari ad Euro 104.124,66 risultano ancora

- vincolate nel risultato di amministrazione per un importo di Euro 80.607,88;
- l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni bis), convertito con modificazione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, aveva assegnato, per l'anno 2021, specifiche risorse pari ad Euro 61.681,64 al Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, a sostegno delle utenze non domestiche che sono state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, parzialmente utilizzate quali riduzioni TARI 2021 di alcune tipologie di utenze non domestiche;
 - l'art. 13 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dispone:
 - al comma 1: *“Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato”*;
 - al comma 3: *“Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ...”*;
 - la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la Faq. n. 43 del 31.01.2022, in merito ai fondi COVID-19 ed alla possibilità di utilizzo degli stessi nel corso dell'anno 2022, che stabilisce:

“L'articolo 13 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022. Possono, quindi, essere utilizzate entro il 31.12.2022 le seguenti risorse:

 1. Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali anni 2020 e 2021: a copertura di minori entrate e/o maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 2. Ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, salvo che i Ministeri competenti non abbiano emanato specifiche disposizioni in tal senso: per le finalità cui sono state assegnate.

Al riguardo, si ricorda che le risorse in parola si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del D.L. n. 4/2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse è stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale). Ciò posto, le risorse del richiamato Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali che, dalla certificazione trasmessa dagli enti per gli anni 2020, 2021 e 2022, dovessero risultare non utilizzate - a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19 - saranno trattate in sede di conguaglio finale (art. 106, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022. Per quanto attiene, invece, ai ristori specifici di spesa assegnati sia per l'anno 2020 sia per l'anno 2021, l'eventuale non utilizzo degli stessi entro il termine indicato del 31.12.2022 sarà oggetto di certificazione da trasmettere ai sensi del richiamato comma 3 dell'articolo 13 del D.L. n. 4/2022;

RAMMENTATO pertanto che il fondo funzioni fondamentali 2020 era composto di una quota destinata al minor gettito Tari (individuata nell'allegato al Dm 1 aprile 2021), utilizzabile, come dedotto dalle Faq 11 e 46 della Ragioneria generale dello Stato, per il finanziamento di riduzioni del tributo in favore delle utenze domestiche e non domestiche;

PRESO ATTO che, in ottemperanza all'art. 13 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, l'Amministrazione intende disporre dei fondi di Stato stanziati per l'anno 2020 e 2021, vincolati nel risultato di amministrazione, per introdurre una riduzione della tassa rifiuti per l'anno 2022, finalizzate a contenere i disagi patiti da alcune tipologie di utenze non domestiche TARI che, fino al 31.03.2022 (termine dello stato di emergenza da COVID-19), sono state costrette a ridurre l'esercizio della propria attività. L'Amministrazione intende inoltre concedere una riduzione pari al 20% anche ad alcune tipologie di utenze domestiche con nuclei familiari costituiti da 4 o più componenti;

VISTO l'art. 107 del "Trattato sull'Unione Europea – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea" che disciplina gli "Aiuti concessi dagli Stati" e così recita: "*1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c)omissis..... 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione";*

Considerato che:

– le suddette agevolazioni, oltre che specificatamente consentite dalla normativa nazionale sopra richiamata che ha stanziato risorse ad hoc in materia di TARI, non si configurano come aiuto di Stato da comunicare alla Commissione Europea, in primo luogo per gli importi stabiliti molto al di sotto di tutte le soglie dimensionali previste e in secondo luogo per l'assenza delle altre caratteristiche che definiscono l'aiuto come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto le agevolazioni in oggetto non

prevedono selettività, non creano in alcun modo distorsione della libera concorrenza e non hanno alcuna incidenza sugli scambi intracomunitari;

– che le stesse agevolazioni risultano del tutto compatibili con il mercato interno, trattandosi di risorse destinate a mitigare i danni creati da eventi eccezionali, come sicuramente è la pandemia da Coronavirus in atto, ai sensi dell'art. 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

RITENUTO:

1) di stabilire una riduzione del 20% del tributo TARI totale dovuto per l'intero anno 2022, in funzione delle restrizioni applicate fino al 31.03.2022 (termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19) nell'esercizio di alcune attività economiche che risultano attive sul territorio comunale alla data del 31/03/2022, individuando le seguenti categorie di utenze non domestiche meritevoli di aiuto e stabilendo di concedere loro le riduzioni delle tariffe TARI d'ufficio in sede di determinazione ed emissione dell'avviso di pagamento per il corrente anno :

DESCRIZIONE	CAT.	RIDUZIONE Quota fissa e Quota Variabile
Alberghi con ristorante	7	20%
Alberghi senza ristorante	8	20%
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22	20%
Mense, birrerie, amburgherie	23	20%
Bar, caffè, pasticceria	24	20%

2) di stabilire una riduzione pari al 20% per i nuclei familiari che abbiano un numero di componenti pari o maggiore di 4 nel medesimo nucleo, alla data del 01/01/2022;

3) di stabilire di concedere le riduzioni sopra descritte ai punti 1) e 2) delle tariffe TARI d'ufficio in sede di determinazione ed emissione dell'avviso di pagamento per il corrente anno;

RITENUTO di fissare le rate per l'anno 2022 per il versamento della TARI, in numero di due rate, con scadenza rispettivamente:

rata n. 1 (50% del dovuto nell'anno), con scadenza al 31/07/2022;

rata n. 2 (saldo del dovuto nell'anno), con scadenza al 06/12/2022;

rata unica entro la scadenza della prima rata;

STABILITO che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello unificato semplificato F24, che verrà inviato ai contribuenti;

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito presunto, a titolo di TARI, stimato in Euro 63.000,00;

VISTO

- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 il quale prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 28.02.2022, supplemento ordinario n. 8) che prevede: "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022" ;
- Il DL "Milleproroghe" Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
- con il Decreto "Aiuti" – definitivamente approvato nel Consiglio dei Ministri del 05/05/2022 - è stato stabilito che i termini per approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti, le tariffe e i regolamenti Tari possano essere successivi al 30 aprile, e allineati con i termini di approvazione dei bilanci preventivi;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RITENUTO che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti 12, favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Toffalori), astenuti n. 1 (Padovani),

D E L I B E R A

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare, per l'anno 2022, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) nelle misure indicate nell'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. di dare atto che le tariffe di cui al precedente punto 2) sono state determinate al fine di assicurare l'integrale copertura della spesa con riferimento ai costi indicati nel Piano Finanziario del servizio gestione rifiuti urbani anno 2022, approvato con deliberazione del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 7 del 05.05.2022, che ammonta ad € 1.061.350,00 di cui € 5.118,00 detrazioni previste al comma 1.4 della determina 2/DRIF/2020, con la suddivisione dei costi come segue:
 - costi da coprire con la parte fissa 35% (dato rilevato dal PEF 2022);
 - costi da coprire con la parte variabile 65%(dato rilevato dal PEF 2022);
 - costi attribuiti alle utenze domestiche 69%;
 - costi attribuiti alle utenze non domestiche 31%;
4. di determinare i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd di legge, come da tabelle allegate al DPR 158/99, secondo il valore minimo indicato nelle stesse, ad eccezione delle categorie n. 29 "Banchi di mercato genere alimentari "n. 30 "Discoteche, night club"per le quali detto valore minimo è stato incrementato del 50%, tenendo conto sia della notevole quantità di rifiuti prodotti nei giorni di mercato, sia dell'elevato costo per l'espletamento del servizio di pulizia dei mercati, e in occasione di sagre e manifestazioni, come di seguito riportato:

N. Componenti del nucleo familiare o convivenza	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti famiglia
1	0.80
2	0.94
3	1.05
4	1.14
5	1.23
6 o più	1.30

N. Componenti del nucleo familiare o convivenza	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti del nucleo familiare
	min.
1	0.6
2	1.4
3	1.8
4	2.2
5	2.9
6 o più	3.4

Categoria	Kc coeff. potenziale di produzione rifiuti
(1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.40
(2) Cinematografi e teatri	0.30
(3) Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0.51
(4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0.76
(5) Stabilimenti balneari	0.38
(6) Esposizioni, autosaloni	0.34
(7) Alberghi con ristorante	1.20
(8) Alberghi senza ristorante	0.95

(9)Case di cura e riposo	1.00
(10)Ospedali	1.07
(11)Uffici, agenzie, studi professionali	1.07
(12)Banche ed istituti di credito	0.55
(13)Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0.99
(14)Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.11
(15)Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0.60
(16)Banchi di mercato beni durevoli	1.64
(17)Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.09
(18)Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0.82
(19)Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.09
(20)Attività industriali con capannoni di produzione	0.38
(21)Attività artigianali di produzione beni specifici	0.55
(22)Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	5.57
(23)Mense, birrerie, amburgherie	4.85
(24)Bar, caffè, pasticceria	3.96
(25)Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	2.02
(26)Plurilicenze alimentari e/o miste	1.54
(27)Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7.17
(28)Ipermercati di generi misti	1.56
(29)Banchi di mercato genere alimentari	5.25
(30)Discoteche, night club, spettacolo viaggiante	1.56

Categoria	<i>Kd coeff. di produzione in Kg/mq anno</i>
(1)Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3.28
(2)Cinematografi e teatri	2.50
(3)Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	4.20
(4)Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi	6.25
(5)Stabilimenti balneari	3.10
(6)Esposizioni, autosaloni	2.82
(7)Alberghi con ristorante	9.85
(8)Alberghi senza ristorante	7.76
(9)Case di cura e riposo	8.20
(10)Ospedali	8.81
(11)Uffici, agenzie, studi professionali	8.78
(12)Banche ed istituti di credito	4.50
(13)Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8.15
(14)Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9.08
(15)Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4.92
(16)Banchi di mercato beni durevoli	13.35
(17)Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8.95
(18)Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6.76
(19)Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8.95
(20)Attività industriali con capannoni di produzione	3.13
(21)Attività artigianali di produzione beni specifici	4.50
(22)Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	45.67
(23)Mense, birrerie, amburgherie	39.78
(24)Bar, caffè, pasticceria	32.44
(25)Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	16.55
(26)Plurilicenze alimentari e/o miste	12.60
(27)Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58.76

(28)Ipermercati di generi misti	12.82
(29)Banchi di mercato genere alimentari	43.05
(30)Discoteche, night club, spettacolo viaggiante	12.84

5. di dare attuazione alla volontà dell'Amministrazione in ottemperanza all'art. 13 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, di disporre dei fondi di Stato stanziati per l'anno 2020 e 2021, ancora disponibili, per introdurre una riduzione della tassa rifiuti per l'anno 2022, finalizzata a contenere i disagi patiti da alcune tipologie di utenze non domestiche TARI che, fino al 31.03.2022 (termine dello stato di emergenza da COVID-19), sono state costrette a ridurre l'esercizio della propria attività., di concedere una riduzione anche ad alcune tipologie di utenze domestiche con nuclei familiari costituiti da 4 o più componenti, stabilendo di concedere le riduzioni delle tariffe TARI d'ufficio in sede di determinazione ed emissione dell'avviso di pagamento per il corrente anno come di seguito descritte:

- Riduzioni utenze non domestiche:

DESCRIZIONE	CAT.	RIDUZIONE Quota fissa e Quota Variabile
Alberghi con ristorante	7	20%
Alberghi senza ristorante	8	20%
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22	20%
Mense, birrerie, amburgherie	23	20%
Bar, caffè, pasticceria	24	20%

- Riduzioni utenze domestiche pari al 20% della quota fissa e quota variabile:
 - nuclei familiari che abbiano un numero di componenti pari o maggiore di 4 nel medesimo nucleo, alla data del 01/01/2022;

6. di precisare che le suddette agevolazioni, oltre che specificatamente consentite dalla normativa nazionale sopra richiamata che ha stanziato risorse ad hoc in materia di TARI, non si configurano come aiuto di Stato, per l'assenza delle caratteristiche che definiscono l'aiuto come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, risultando del tutto compatibili con il mercato interno, trattandosi di risorse destinate a mitigare i danni creati da eventi eccezionali, come sicuramente è l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

7. di fissare le rate per l'anno 2022 per il versamento della TARI, pari a n. 2, con scadenza rispettivamente:

- rata n. 1 (50 % del dovuto nell'anno), con scadenza al 31/07/2022;
- rata n. 2 (50 % del dovuto nell'anno), con scadenza al 06/12/2022;
- rata unica entro la scadenza della prima rata;
- di stabilire che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello unificato semplificato F24, che verrà inviato ai contribuenti;

8. di procedere all'inserimento del testo della delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; in conformità alle disposizioni

indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

9. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i.

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000, a seguito di separata votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito: presenti 12, favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Toffalori), astenuti n. 1 (Padovani).

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Zorzi Roberto Albino

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Gobbi Luciano

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

REFERTO PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000)

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

dott. Pinali Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

dott. Pinali Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)